REGOLAMENTO (CEE) N. 486/73 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 1973

che modifica il regolamento (CEE) n. 1004/71 relativo alla fissazione dei prelievi applicabili agli oli d'oliva che non hanno subito un processo di raffinazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/72 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1004/71 della Commissione, del 14 maggio 1971, relativo alla fissazione dei prelievi applicabili agli oli d'oliva che non hanno subito un processo di raffinazione (4) prevede, tra l'altro, che i prelievi all'importazione vengono fissati ogniqualvolta ciò risulti necessario per la stabilità del mercato della Comunità, ed in maniera d'assicurare la loro applicazione almeno una volta in una settimana ;

considerando che, in caso d'applicazione dei prelievi all'esportazione, non è necessario fissare i prelievi all'importazione secondo la periodicità di cui sopra ; che è opportuno, in tal caso, di non procedere a nuove fissazioni di detti prelievi fino a quando i prelievi all'esportazione vengono applicati ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il paragrafo 1 dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1004/71 è sostituito dal seguente paragrafo 1 :

« 1. I prelievi di cui all'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE e all'articolo 3 del regolamento n. 162/66/CEE sono fissati con la frequenza necessaria per la stabilità del mercato della Comunità e in modo che la loro applicazione sia assicurata almeno una volta alla settimana.

Tuttavia, in caso di fissazione dei prelievi all'esportazione di cui all'articolo 18 del regolamento n. 136/66/CEE, i prelievi di cui al comma precedente possono non essere fissati secondo tale periodicità, per tutto il periodo di applicazione dei prelievi all'esportazione. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 165 del 21. 7. 1972, pag. 1.
(3) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.
(4) GU n. L 109 del 15. 5. 1971, pag. 17.